



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico

e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, a favore di strutture alberghiere ed agrituristiche, ai sensi dell'articolo 1, commi da 4 a 7, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

VISTO l'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, recante "*Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo*", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, che prevede il riconoscimento, ai fini delle imposte sui redditi, di un credito d'imposta alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, in relazione ai costi sostenuti per gli interventi di cui al comma 2 del predetto articolo 10 e le tipologie di spese di cui al comma 7, così come modificato dall'articolo 12- bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

VISTO il comma 4 del citato articolo 10, che stabilisce che con decreto del Ministro dei beni culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, siano dettate le disposizioni applicative della predetta misura di agevolazione fiscale;

VISTO l'articolo 1, comma 320, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*", che introduce il comma 2- bis all'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, commi da 4 a 7 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che proroga e modifica il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni;

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante "*Disciplina dell'agriturismo*";

VISTO il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico "*Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici*" di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 6, comma 12,





Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico

e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativo allegato 1 e rispettive appendici A, B, C e D all'allegato 1 stesso.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti i componenti del reddito d'impresa;

VISTA la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, recante "*Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*";

VISTO il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, recante "*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche*";

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'articolo 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta;

VISTO il regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato, prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi;

VISTO l'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che demanda ad un regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata, la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, con la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei relativi dati e informazioni, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilità con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese;





Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico

e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO il decreto del 31 maggio 2017 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)*", ed in particolare l'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), e l'articolo 10, comma 1, lettera e);

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*";

VISTO il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, in base al quale i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2016, n. 51, contenente l'aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili;

VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità*";

VISTO il decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*";





Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico

e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, recante *"Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 maggio 2015, recante *"Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere"*;

VISTO il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 *"Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate"*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007;

VISTE le note del Capo Ufficio legislativo finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2017, del Capo Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico del 14 giugno 2017 e del Capo Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12 giugno 2017, recanti osservazioni, sostanzialmente tutte recepite nel successivo testo inviato al parere della Conferenza Unificata;

SENTITA la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nella seduta del 27 luglio 2017;

DECRETA:

Art. 1 Oggetto

1. Il presente decreto individua le necessarie disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta di cui in premessa, con riferimento, in particolare:
 - a) alle tipologie di strutture ricettive ammesse al credito d'imposta, alle tipologie di interventi ammessi al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute;
 - b) alle procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta, e per il suo riconoscimento e utilizzo;
 - c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo;
 - d) alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa.





Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico

e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Art. 2

Definizioni e tipologie di soggetti e interventi ammissibili al credito d'imposta

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 12- bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:

a) si intende per struttura ricettiva ammessa al credito d'imposta:

1) la "struttura alberghiera", quale struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali;

2) la struttura che svolge attività agrituristica, di seguito agriturismo, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali;

b) si intendono per interventi ammessi al beneficio:

1) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, ossia:

1.1) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici;

1.2) le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

1.3) gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;

2) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, ossia gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,





Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico

e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

3) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, ossia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di cui al presente numero sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;

4) gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, ossia:

4.1) gli interventi volti ad eliminare gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;

4.2) la progettazione e la realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate;

4.3) gli interventi volti ad eliminare le barriere sensoriali e della comunicazione;

5) gli interventi di incremento dell'efficienza energetica, ossia:

5.1) gli interventi di riqualificazione energetica, ovvero interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione non superiore ai valori definiti dall'allegato I del decreto 16 febbraio 2016 del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2016, n. 51, citato in premessa.

5.2) gli interventi sull'involucro edilizio: interventi su un edificio esistente, parti di un edificio esistente o unità immobiliari esistenti, riguardante strutture opache verticali e orizzontali, quali ad esempio pareti, coperture e pavimenti, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2016, n. 51, citato in premessa;





Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico

e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

5.3) gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione con: impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza ovvero impianti geotermici a bassa entalpia, e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione; impianti di cogenerazione o rigenerazione ad alto rendimento e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione;

6) gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;

7) l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture ricettive oggetto del presente decreto, ossia:

7.1) per il rifacimento o la sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni;

7.2) mobili e complementi d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;

7.3) mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine, *boiserie*, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;

7.4) per pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;

7.5) arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle strutture ricettive.

Art. 3

Agevolazione concedibile

1. Alle imprese alberghiere e agli agriturismi, esistenti alla data del 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del sessantacinque per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, relative a interventi che abbiano finalità di ristrutturazione edilizia, come individuati all'articolo 2 comma 1, lettera b), numeri 1, 2, 3 e 4, di riqualificazione, a condizione che abbiano anche finalità di incremento dell'efficienza





Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico

e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

energetica o di riqualificazione antisismica, così come descritte all'articolo 2, comma 1, lettera b), numeri 5) e 6) del presente decreto, ovvero, ferma restando tale ultima condizione, per le spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 7), destinati esclusivamente alle strutture ricettive oggetto del presente decreto, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo. Il credito d'imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo.

2. L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, citato in premessa, e comunque fino all'importo massimo di 200 mila euro nel biennio di riferimento.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.

4. Per gli agriturismo vale l'applicazione del credito d'imposta sulle sole attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, con la necessaria garanzia che le attività escluse dall'applicazione del detto regolamento non beneficino degli aiuti "de minimis" concessi.

Art. 4

Spese eleggibili al credito d'imposta

1. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al presente decreto, sono considerate eleggibili, ove effettivamente sostenute ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, le spese sostenute:

a) relativamente a interventi di ristrutturazione edilizia, per:

1) servizi igienici e costruzione dei servizi igienici anche in ampliamento dei volumi di quelli esistenti;

2) demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;

3) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;





Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico

e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

- 4) modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse, materiali, finiture e colori;
 - 5) realizzazione di balconi e logge;
 - 6) recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;
 - 7) sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni fiscali;
 - 8) sostituzione di serramenti interni con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza e isolamento acustico;
 - 9) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;
 - 10) installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi ai sensi della vigente normativa;
- b) relativamente a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, le spese per interventi che possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, quali:
- 1) sostituzione di finiture, quali in particolare pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici quali servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica;
 - 2) interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;
 - 3) realizzazione *ex novo* di impianti sanitari, inclusa la rubinetteria, dedicati alle persone portatrici di *handicap*, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all'ospitalità delle persone portatrici di *handicap*;
 - 4) sostituzione di serramenti interni, quali porte interne, anche di comunicazione, in concomitanza di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche;
 - 5) installazione di sistemi domotici atti a controllare in remoto l'apertura e la chiusura di infissi o schermature solari;
 - 6) sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell'accessibilità;
- c) relativamente a interventi di incremento dell'efficienza energetica, per:
- 1) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
 - 2) installazione di schermature solari esterne mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo;
 - 3) coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della dispersione termica;
 - 4) installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua;





Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico

e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

5) la realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico, quali impianti di riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni *led*, attrezzature a classe energetica A, A+, A++, A+++;

d) relativamente a interventi inerenti l'adozione di misure antisismiche, per:

- 1) valutazione della classe di rischio;
- 2) progettazione degli interventi;
- 3) interventi di tipo locale;
- 4) interventi di miglioramento del comportamento sismico;

e) relativamente all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, per:

- 1) acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni;
- 2) acquisto di mobili e di complementi d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;
- 3) acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, *boiserie*, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;
- 4) acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;
- 5) arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle strutture ricettive.

2. Le singole voci di spesa di cui al comma 1 sono eleggibili, ciascuna, nella misura del cento per cento. L'importo totale delle spese eleggibili è, in ogni caso, limitato alla somma di euro 307.692,30 per ciascuna impresa ricettiva la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d'imposta massimo complessivo pari a 200 mila euro, fermi restando i limiti e le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013.

3. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.





Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico

e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

4. L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

5. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 4 del presente decreto comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

Art. 5

Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta

1. Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate presentano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, secondo le modalità telematiche definite dal Ministero.

2. Nella domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere specificato:

- a) il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese eleggibili ai sensi dell'articolo 4;
- b) l'attestazione di effettività delle spese sostenute, secondo le modalità previste nell'articolo 4, comma 4;
- c) il credito d'imposta spettante;
- d) gli estremi dei titoli abilitativi acquisiti, in ragione delle singole tipologie degli interventi svolti.

3. Le imprese devono, altresì, contestualmente alla domanda di cui al comma 1, allegare, a pena di inammissibilità, la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell'elenco A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Il credito d'imposta è riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, nonché nei limiti delle risorse disponibili. Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui al comma 1, il predetto Ministero comunica all'impresa il





Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico

e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati relativi agli interventi annualmente ammessi all'agevolazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 5, del presente decreto sono comunicati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, al fine di valutarne l'incidenza in relazione al raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

6. Il credito d'imposta di cui al presente decreto:

- a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

7. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.

8. Ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il credito d'imposta di cui al presente decreto è concesso previa trasmissione delle informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato e adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo, costituendo i predetti adempimenti condizione legale di efficacia del provvedimento di concessione del credito d'imposta del presente decreto.

9. L'ammissione al credito d'imposta di cui al presente decreto è soggetta al rispetto del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di





Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico

e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Art. 6

Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto

1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto è riconosciuto, per i periodi di imposta 2017 e 2018, nel limite di spesa annuo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2018, di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020. Il credito d'imposta deve essere fruito in due quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. È compreso il riconoscimento di credito di imposta per le spese relative all'acquisto di mobili e componenti di arredo, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 12-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente decreto, le risorse stanziare sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate — fondi di bilancio", aperta presso la Banca d'Italia.

2. Le risorse sono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. Entro sessanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande, di cui all'articolo 5, comma 1, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo pubblica nel proprio sito *internet* l'elenco delle domande ammesse; entro sessanta giorni dalla data di tale pubblicazione, il Ministero comunica, con le stesse modalità, l'ammontare delle risorse utilizzate nonché di quelle che saranno prevedibilmente disponibili per l'anno successivo.

Art. 7

Cause di revoca del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta è revocato: a) nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al presente decreto; b) nel caso che la documentazione presentata, di cui all'articolo 5, comma 3, contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta; c) nel caso che non venga rispettata, per la fattispecie dell'acquisto di mobili e arredi, la condizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 12-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il credito d'imposta è, altresì, revocato in caso



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico

e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8

Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito

1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
2. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui all'articolo 1, accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilità di specifiche attività, ovvero alla pertinenza e congruità dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che, previa richiesta della predetta Agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale all'attività di controllo. L'attività di collaborazione di cui al precedente periodo è svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il mese di marzo di ciascun anno, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta nell'anno solare precedente, con i relativi importi.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.





Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico

e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Art. 9

Disposizioni finali e transitorie

1. Per il completamento delle procedure in corso continua ad applicarsi, in attuazione dell'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 7 maggio 2015 recante *"Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere"*.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 DIC. 2017

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro dello sviluppo economico

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti





Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico

e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

ELENCO A (articolo 5, comma 3)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI CREDITO D'IMPOSTA:

- dichiarazione dell'imprenditore che elenchi i lavori effettuati;
- attestazione dell'effettivo sostenimento delle relative spese;
- gli estremi dei titoli abilitativi acquisiti, in ragione delle singole tipologie degli interventi svolti;
- dichiarazione relativa ad altri aiuti "*de minimis*" eventualmente fruiti.

La documentazione può essere presentata mediante posta elettronica certificata, ovvero altro canale telematico indicato con pubblica comunicazione dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

